

**Decreto legislativo
concernente la richiesta di autorizzazione alla progettazione
della tappa per scorie in Valle della Motta e di stanziamento di un credito
di fr. 145'000.- a favore dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti
del Sottoceneri, destinato al sussidiamento dei costi di progettazione**

(del 12 marzo 2003)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 giugno 2002 n. 5272 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 L'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri è autorizzato a procedere alla progettazione della tappa per il deposito delle scorie in Valle della Motta, i cui costi sono preventivati in fr. 725 000.-.

Art. 2 A favore dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri è stanziato un credito di fr. 145 000.-, destinato al sussidiamento dei costi di progettazione della citata tappa.

Art. 3 Il credito va iscritto al conto contributi per investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Art. 4 Il Consiglio di Stato determinerà le modalità di versamento del sussidio.

Art. 5 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 12 marzo 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Bignasca**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino (ris. 14 marzo 2003 n. 65).

Per la Segreteria del Gran Consiglio:
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

**Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati
negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile
di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD); viste la risoluzione del CdS del 20 novembre 2001 e la domanda di modifica e di proroga presentata l'11 dicembre 2002 dalle parti contraenti del citato CCLD,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 103 del 24 dicembre 2002 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 6 del 13 gennaio 2003,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

I

È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

Art. 12 Durata normale del lavoro

Art. 12.1 Durata del lavoro

A decorrere dalla data della presente decisione, la durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni.

Convenzione salariale 2003 (dal 1.1.2003)

Art. 1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1 Salari

Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali

1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o pratica:

- | | |
|--|--------------|
| – nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o pratica | fr. 40 597.– |
| – nel secondo anno | fr. 42 404.– |
| – nel terzo anno | fr. 47 783.– |
| – nel quarto anno | fr. 53 185.– |
| – nel quinto anno | fr. 58 533.– |

Adeguamenti individuali

- 1.2 Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di fr. 650.– annui.**

Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti

2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – nel primo anno di apprendistato | fr. 5 955.–* |
| – nel secondo anno di apprendistato | fr. 8 693.– |
| – nel terzo anno di apprendistato | fr. 12 764.– |
| – nel quarto anno di apprendistato | fr. 16 843.– |

*** Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio**

Art. 3 Adeguamento di partenza**I salari minimi sono considerati adeguati a punti 102.5 (fine ottobre 2002) dell'indice del costo della vita elaborato dal SECO.**

II

La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2003.

Bellinzona, 4 febbraio 2003

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economica il 7 marzo 2003.